

CASSAZIONE/ Accertamento ricavi e costo del venduto ai raggi X

Ricarichi, media su tutto

No a conti parziali nella rettifica presuntiva

DI CLAUDIA MARINOZZI

È illegittima la rettifica presuntiva di ricavi basata sull'applicazione all'intero costo del venduto della percentuale media di ricarico solo di alcuni dei molteplici prodotti commercializzati dal contribuente. Questo quanto sancito dalla Corte di cassazione con la sentenza 20709 del 1° ottobre 2014. L'accertamento analitico induttivo del reddito d'impresa e del volume d'affari Iva è legittimo quando, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, risulti che «la contabilità stessa possa ritenersi complessivamente inattendibile, in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell'antieconomicità del comportamento del contribuente». L'Ufficio, tuttavia, non può accertare ricavi presunti sulla base di meri indizi di evasione. Infatti «l'esistenza di attività non dichiarate... è deducibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti» (art. 39, c. 2 dpr 600/1973, ai fini Iva art. 54, c. 2 dpr 633/1972). Nel caso di specie, la Corte ha annul-

lato l'accertamento induttivo dell'Ufficio in quanto basato su circostanze prive dei requisiti richiesti. I giudici, infatti, hanno dichiarato illegittimo il metodo presuntivo di determinazione dei ricavi adottato dall'Amministrazione finanziaria poiché (i) «la presunzione di ricavi... [è] fondata sul raffronto tra prezzi di acquisto e di rivendita operato solo su alcuni articoli, anziché su un inventario generale delle merci», e (ii) la media di ricarico, poi applicata al costo del venduto per la quantificazione degli asseriti maggiori ricavi sottratti a tassazione, è stata determinata ricorrendo «al sistema della media semplice, anziché a quello della media ponderata». Con il metodo adottato l'Agenzia delle entrate avrebbe infatti omissso di considerare (i) la «disomogeneità degli articoli venduti che avrebbe richiesto un'analisi quantitativa, secondo il criterio della media ponderata»; (ii) il mercato di riferimento in cui opera il contribuente «piccola città di provincia» e (iii) la «notevole differenza di valore tra le merci, e [il] fatto che quelle più vendute avevano una percentuale di ricarico inferiore rispetto alla media delle altre».

